

SETTORE

IVA

**FATTURE ELETTRONICHE: LE NUOVE  
CODIFICHE / DOCUMENTI UTILIZZABILI  
DALL'1.10.2020**

RIFERIMENTI

- Art. 1, D.Lgs. n. 127/2015
- Provvedimenti Agenzia Entrate 28.2.2020 e 20.4.2020

IN SINTESI

*L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le Specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, prevedendo, in particolare:*

- nuovi codici “Tipo documento”;
- un maggior dettaglio dei codici “Natura” dell’operazione.

*I nuovi codici sono utilizzabili dall'1.10.2020. Gli stessi saranno obbligatori dall'1.1.2021 (fino al 31.12.2020 è possibile quindi utilizzare gli attuali codici).*

*Tra le altre novità si evidenzia:*

- l'introduzione di nuove codifiche “Tipo ritenuta” e “Modalità pagamento”;
- l'eliminazione dell'obbligo di compilare il campo relativo all'importo dell'imposta di bollo (opzionale);
- l'estensione dell'arrotondamento a 8 decimali per gli sconti / maggiorazioni.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**




RIPRODUZIONE VIETATA

Con il Provvedimento 28.2.2020 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove Specifiche tecniche (ver. 1.6) della fatturazione elettronica, prevedendone l'utilizzo, in via facoltativa, a decorrere dal 4.5.2020, e obbligatoriamente dall'1.10.2020.

Successivamente, con il Provvedimento 20.4.2020, la stessa Agenzia in considerazione dell'emergenza COVID-19 ha differito tale periodo transitorio, aggiornando le Specifiche tecniche (ver. 1.6.1) e prevedendo che:

- **dall'1.10.2020** sarà possibile (facoltà) emettere fatture elettroniche in base al **nuovo tracciato** e quindi utilizzando i **nuovi codici**;
- **dall'1.10 al 31.12.2020** Sdl accetterà fatture elettroniche predisposte sia con le nuove che con le vecchie Specifiche tecniche;
- **dall'1.1.2021** tutte le fatture elettroniche dovranno essere predisposte in base alle nuove Specifiche tecniche, con conseguente venir meno della possibilità di utilizzare il "vecchio" tracciato.



La principali novità delle Specifiche tecniche riguardano l'incremento delle **tipologie di documenti** che possono essere "compilati" e trasmessi allo Sdi, nonché la previsione di un maggior dettaglio della **natura dell'operazione**.

Per "**rendere più puntuali le codifiche «TipoDocumento» e «Natura»** rispetto alla normativa fiscale" e consentire all'Agenzia di predisporre una "migliore" dichiarazione IVA precompilata, sono stati introdotti:

- **nuovi codici** per identificare il "**Tipo documento**".  
Così, ad esempio, sono previsti specifici codici per differenziare le fatture emesse a seguito dell'applicazione del reverse charge nelle diverse fattispecie previste (operazioni interne, intraUE o extraUE) e per individuare le autofatture emesse per autoconsumo o cessioni gratuite;
- **nuovi codici dettaglio** in merito alla "**Natura**" dell'operazione.  
In particolare, per le operazioni non imponibili sono previsti specifici codici al fine di individuare più dettagliatamente le diverse casistiche;
- **nuove codifiche «Tipo ritenuta»** al fine di specificarne la "destinazione", per il contributo INPS (RT03), per Enasarco (RT04), per ENPAM (RT05) o altro contributo previdenziale (RT06).

Sul punto si rammenta che in base all'art. 4, D.Lgs. n. 127/2015, a partire dalle operazioni effettuate dall'1.1.2021 l'Agenzia delle Entrate "**mette a disposizione**" dei soggetti IVA le **bozze**:

- dei registri delle fatture emesse / acquisti;
- delle liquidazioni periodiche IVA;
- della dichiarazione annuale IVA.




Le nuove Specifiche tecniche prevedono altresì:

- l'eliminazione dell'obbligo di compilare il campo relativo all'importo dell'imposta di bollo (infatti per le fatture è sempre pari a € 2);
- l'estensione dell'arrotondamento a 8 decimali per l'esposizione di sconti / maggiorazioni;
- l'introduzione del nuovo codice "**Modalità pagamento**" per il **PagoPA** (MP23).



### NUOVI “TIPO DOCUMENTO”

Sono stati introdotti **nuovi codici** per gestire le seguenti fattispecie:

- **integrazione fatture** reverse charge interno (TD16) / acquisti intraUE (TD18) e integrazione / autofattura acquisti di servizi / beni dall'estero (TD17 e TD19);
- **regolarizzazione splafonamento** (TD21);
- **estrazione beni da un deposito IVA** (TD22) e estrazione beni da un deposito IVA **con versamento dell'IVA** (TD23);
- **fattura differita** ex art. 21, comma 4, **lett. a)**, DPR n. 633/72, ossia riferita a cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt / altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione (TD24).  
La fattura va emessa / inviata al Sdl entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- **fattura differita** ex art. 21, comma 4, **lett. b)**, DPR n. 633/73, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (TD25). In tal caso la fattura va emessa / inviata al Sdl entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni;
- **cessione di beni ammortizzabili** e per **passaggi interni** (TD26);
- fattura per **autoconsumo / cessioni gratuite** senza rivalsa (TD27).

Codice	Tipo documento
TD01	Fattura
TD02	Acconto / Anticipo su fattura
TD03	Acconto / Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella
TD16 NEW	Integrazione fattura reverse charge interno  Il nuovo <b>codice TD16</b> va utilizzato per integrare tramite Sdl le fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge interno (ad esempio, operazioni ex art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/72, ossia, cessioni di oro da investimento / industriale, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione / installazione di impianti / completamento relative ad edifici, ecc.).
TD17 NEW	Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall'estero  Il nuovo <b>codice TD17</b> va utilizzato per integrare / autofatturare tramite Sdl le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di servizi da soggetti non residenti (ad esempio, fornitura di una consulenza ad una società italiana da parte di una società greca).
TD18 NEW	Integrazione per acquisto di beni intraUE  Il nuovo <b>codice TD18</b> va utilizzato per integrare tramite Sdl le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di beni da soggetti UE (ad esempio, acquisto da parte di una società italiana di un macchinario da una società tedesca).

RIPRODUZIONE VIETATA

<b>TD19 NEW</b>	<p>Integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72</p> <p> Il nuovo <b>codice TD19</b> va utilizzato per integrare / autofatturare tramite Sdl le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia.</p>
<b>TD20</b>	<p>Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 comma 8, D.Lgs. n. 471/97 o art. 46 comma 5, DL n. 331/93).</p> <p>Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nelle FAQ 19.7.2019, n. 65 e 72 disponibili nell'area "Fatturazione elettronica" del proprio sito Internet, il codice "TD20" va utilizzato esclusivamente per le autofatture "da regolarizzazione" emesse dall'acquirente / committente a seguito dell'omessa / irregolare fatturazione da parte del cedente / prestatore ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97.</p> <p>In tal caso si rammenta che nella sezione "Dati del cedente/prestatore" vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura e nella sezione "Dati del cessionario/committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via Sdl il documento (Informativa SEAC <a href="#">26.7.2019 n. 221</a>);</p>
<b>TD21 NEW</b>	<p>Autofattura per splafonamento</p> <p> L'esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione dell'IVA in misura superiore all'ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione utilizzando il nuovo <b>codice TD21</b>. A tal fine, come desumibile dalle nuove Specifiche tecniche, qualora sia utilizzato il codice TD21, i dati del cedente / prestatore devono essere gli stessi del cessionario / committente (non vanno indicati i dati del fornitore).</p>
<b>TD22 NEW</b>	Estrazione beni da un deposito IVA
<b>TD23 NEW</b>	Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell'IVA (tramite mod. F24)
<b>TD24 NEW</b>	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
<b>TD25 NEW</b>	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)
<b>TD26 NEW</b>	Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, DPR n. 633/72)
<b>TD27 NEW</b>	Fattura per autoconsumo (ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72) / cessioni gratuite senza rivalsa (ex art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633/72)

In attesa degli auspicati chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, possono essere effettuate le seguenti considerazioni:

- non è stato dedicato uno specifico "Tipo documento" all'acquisto di **beni / servizi da un agricoltore esonerato** ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 per il quale l'acquirente deve emettere una (auto) fattura con le modalità e nei termini di cui all'art. 21, DPR n. 633/72 per conto del cedente al quale va consegnata una copia della stessa. Posto che l'autofattura va emessa in formato elettronico, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nelle FAQ 19.7.2019, n. 62 e 85 disponibili nell'area "Fatturazione elettronica" del proprio sito Internet:
  - nel campo "TipoDocumento" va riportato il codice "TD01";
  - al fine di segnalare che la fattura è emessa per conto dell'agricoltore, nel campo "SoggettoEmittente" va selezionata la voce "Cessionario / Committente" (Informativa SEAC [26.7.2019 n. 221](#));
- in merito all'integrazione della fattura con reverse charge interno / estero l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di procedere all'integrazione del documento cartaceo con l'aliquota IVA

e l'imposta e alla "doppia" annotazione, senza transitare dallo Sdl (Informativa SEAC [29.8.2019, n. 240](#) e [3.12.2018, n. 346](#)). Tale possibilità rimane valida senz'altro fino al 31.12.2020. Dovrà essere chiarito se dall'1.1.2021 l'unica modalità utilizzabile è quella elettronica (utilizzo obbligatorio dei nuovi "Tipo documento" TD16, TD17, TD18 e TD19);

- l'utilizzo dei nuovi "Tipo documento" da TD17 a TD19 dovrebbe **evitare la compilazione del c.d. "spesometro estero"**. Infatti, come disposto dall'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, l'invio dei dati non è richiesto per le operazioni per le quali è stata:
  - emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni);
  - **emessa / ricevuta fattura elettronica**;
- l'utilizzo del nuovo "Tipo documento" TD26 relativamente alla cessione di beni ammortizzabili / passaggi interni ex art. 36, DPR n. 633/72 consentirà all'Agenzia di effettuare la "rettifica" al fine della determinazione del volume d'affari (rigo VE40 del mod. IVA);
- in merito alla fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa, l'utilizzo del nuovo "Tipo documento" TD27 consente l'emissione dell'autofattura tramite Sdl per le operazioni nelle quali il cedente / prestatore coincide con l'acquirente / committente.

Nella FAQ 19.7.2019, n. 139 disponibile nell'area "Fatturazione elettronica" del proprio sito Internet, ribadendo quanto contenuto nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di autofattura per omaggi / autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione "*Dati del cedente/prestatore*" sia nella sezione "*Dati del cessionario/committente*" (in tal caso la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro IVA vendite - Informativa SEAC [26.7.2019 n. 221](#)).

#### NUOVI CODICI "NATURA OPERAZIONE"

Con le nuove Specifiche tecniche sono state **dettagliate maggiormente** la "*Natura*" delle operazioni:

- **non soggette IVA** (N2);
- **non imponibili** (N3);
- **reverse charge** (N6);

prevedendone una **suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell'operazione** (N2.1 e N2.2 / da N3.1 a N3.6 / da N6.1 a N6.9). Si rammenta che la natura dell'operazione va specificata in presenza di un'operazione senza indicazione dell'IVA.



**A decorrere dall'1.1.2021** non è più possibile utilizzare il codice generico N2, N3 o N6 (per le fatture semplificate non sono più utilizzabili i codici N2 e N3).

Codice	Tipologia operazione	
<b>N1</b>	Escluse ex art. 15	
<b>N2</b> non soggette	<b>N2.1</b>	Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72
	<b>N2.2</b>	Non soggette – altri casi
<b>N3</b> non imponibili	<b>N3.1</b>	Non imponibili – esportazioni
	<b>N3.2</b>	Non imponibili – cessioni intraUE
	<b>N3.3</b>	Non imponibili – cessioni verso San Marino
	<b>N3.4</b>	Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
	<b>N3.5</b>	Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento
	<b>N3.6</b>	Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
<b>N4</b>	Esenti	

RIPRODUZIONE VIETATA

<b>N5</b>	Regime del margine / IVA non esposta in fattura	
<b>N6</b> inversione contabile	<b>N6.1</b>	Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
	<b>N6.2</b>	Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
	<b>N6.3</b>	Inversione contabile – subappalto nel settore edile
	<b>N6.4</b>	Inversione contabile – cessione di fabbricati
	<b>N6.5</b>	Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
	<b>N6.6</b>	Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
	<b>N6.7</b>	Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
	<b>N6.8</b>	Inversione contabile – operazioni settore energetico
	<b>N6.9</b>	Inversione contabile – altri casi
<b>N7</b>	IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex artt. 40 commi 3 e 4 e 41 comma 1, lett. b, DL n. 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f e g, DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72)	

Anche relativamente ai predetti nuovi codici “Natura operazione”, in attesa degli auspicati chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, possono essere effettuate le seguenti considerazioni:

- in merito alle **operazioni non soggette**, l'utilizzo del nuovo **codice N2.1** è collegabile alle operazioni di rigo VE34 del mod. IVA relativo alle operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72.

Dovrà essere chiarito se, ora, per le prestazioni generiche UE ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 va utilizzato il nuovo codice N2.1.

In passato l'Agenzia aveva riconosciuto la validità del codice N6. Tale codice però dall'1.1.2021 non risulta più utilizzabile.

Tra le operazioni identificate dal nuovo **codice N2.2** può essere richiamata la quota non soggetta (60%) riferita alla cessione delle autovetture acquistate con IVA detratta nella misura del 40%;

- in merito alle **operazioni non imponibili**:
  - i nuovi **codici da N3.1 a N3.4** corrispondono alle operazioni dei **campi da 2 a 5 di rigo VE30** del mod. IVA relativi alle operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond;
  - il nuovo **codice N3.5** corrisponde alle operazioni da indicare a **rigo VE31** del mod. IVA;
  - il nuovo **codice N3.6** corrisponde alle operazioni da indicare a **rigo VE32** del mod. IVA.

Dalla lettura della descrizione dei nuovi codici non appare specificato il codice utilizzabile per le operazioni ex art. 9, DPR n. 633/72;

- in merito alle **operazioni soggette a reverse charge**, i nuovi **codici da N6.1 a N6.8** sono collegabili alle operazioni da evidenziare nei **campi da 2 a 9 di rigo VE35** del mod. IVA.

In particolare va evidenziato che per le fatture relative alle prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edile di cui alla **lett. a)** del comma 6 dell'art. 17, DPR n. 633/72 va utilizzato il **codice N6.3** mentre per quelle relative ai servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti / completamento di edifici di cui alla **lett. a-ter** del citato comma 6 va utilizzato il **codice N6.7**.

■